

**IL PRESENTE MATERIALE E' STAMPATO DALLA  
CASA EDITRICE DOTT. "A. GIUFFRE"**

**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI**

**COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE**

**LA REVISIONE DELLE MISURAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE  
EQUO) E DELLA RELATIVA INFORMATIVA**

Documento n. 545

*Edizione settembre 2007*

**INDICE**

<b>Introduzione .....</b>	<b>2</b>
<b>La comprensione del processo sviluppato dall'impresa per la determinazione delle misurazioni del fair value e della relativa informativa, delle attività di controllo connesse, nonché per la valutazione dei rischi .....</b>	<b>4</b>
<b>La valutazione dell'adeguatezza delle misurazioni del fair value e della relativa informativa di bilancio.....</b>	<b>6</b>
<b>L'utilizzo del lavoro di un esperto .....</b>	<b>9</b>
<b>Procedure di revisione in risposta al rischio di errori significativi relativo alle misurazioni del fair value effettuate dall'impresa e alla relativa informativa .....</b>	<b>9</b>
<b>L'informativa sul fair value.....</b>	<b>15</b>
<b>La valutazione dei risultati delle procedure di revisione .....</b>	<b>16</b>
<b>Le attestazioni della Direzione .....</b>	<b>16</b>
<b>La comunicazione con i responsabili delle attività di governance .....</b>	<b>17</b>
<b>Appendice</b>	
<b>Misurazioni e informativa del fair value in base a diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria.....</b>	<b>18</b>

## INTRODUZIONE

1. Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole di comportamento ed offrire una guida in merito alla revisione contabile delle misurazioni del fair value (valore equo) e della relativa informativa contenute nel bilancio. In particolare, questo documento prende in esame aspetti della revisione relativi alla misurazione, presentazione ed informativa di attività e passività significative e di specifiche componenti di patrimonio netto esposte nei prospetti di bilancio al fair value o di cui è fornita informativa nelle relative note.  
Le misurazioni del fair value di attività, passività e componenti di patrimonio netto possono originarsi sia al momento della registrazione iniziale delle operazioni sia al momento di successive variazioni di valore. Le variazioni nelle misurazioni del fair value che si verificano nel tempo possono essere trattate in modi differenti in funzione dei diversi quadri normativi di riferimento sull'informazione finanziaria. Per esempio, alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria possono richiedere che gli effetti di tali variazioni siano direttamente imputati a patrimonio netto, mentre altri possono richiedere che siano imputati a conto economico.
2. Il presente documento fornisce una guida in merito alla revisione contabile delle misurazioni del fair value e della relativa informativa. Peraltro anche gli elementi probativi ottenuti da altre procedure di revisione possono fornire elementi probativi pertinenti alla misurazione ed alla informativa di bilancio dei fair value. Per esempio, le procedure di ispezione finalizzate a verificare l'esistenza di un'attività misurata al fair value possono anche fornire elementi probativi pertinenti alla sua valutazione (per esempio lo stato fisico di una proprietà immobiliare).
- 2.a Il documento n. 500 "Gli elementi probativi della revisione", al paragrafo 16, richiede che il revisore utilizzi asserzioni sufficientemente dettagliate al fine di formarsi una base per la valutazione del rischio di errori significativi e per la definizione e lo svolgimento delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. La misurazione del fair value e la relativa informativa non costituiscono di per sé asserzioni, ma possono essere rilevanti per specifiche asserzioni in funzione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
3. Il revisore deve ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa il fatto che le misurazioni del fair value e la relativa informativa siano in accordo con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa. Il paragrafo 22 del documento n. 315 "La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi" richiede l'acquisizione da parte del revisore di una comprensione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.
4. La direzione ha la responsabilità di effettuare le misurazioni del fair value e di predisporre la relativa informativa di bilancio. Per adempiere alle sue responsabilità, la direzione ha la necessità di stabilire un procedimento contabile e di informativa economico-finanziaria atto a determinare le misurazioni del fair value e la relativa informativa, selezionare appropriati

metodi di valutazione, identificare e supportare adeguatamente le assunzioni significative utilizzate, predisporre la valutazione e assicurare che la presentazione delle misurazioni del fair value e la relativa informativa siano in accordo con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.

5. Molte misurazioni basate su stime, incluse le misurazioni del fair value, sono per loro natura imprecise. Le misurazioni del fair value, in particolare quelle che non comportano l'analisi di flussi di cassa previsti contrattualmente o per le quali non sono disponibili informazioni di mercato nel momento in cui sono eseguite le valutazioni, comportano spesso incertezze sia nell'ammontare che nella tempistica dei flussi di cassa futuri.

Le misurazioni del fair value possono inoltre basarsi su assunzioni relative a circostanze, operazioni o eventi futuri il cui esito è incerto e che sono pertanto soggette a variare nel tempo. La valutazione da parte del revisore di tali assunzioni è basata sulle informazioni disponibili al momento dello svolgimento della revisione ed il revisore non è responsabile di prevedere circostanze, operazioni o eventi futuri che, se fossero stati noti al momento della revisione, avrebbero potuto avere un effetto significativo sulle azioni intraprese dalla direzione o sulle assunzioni sottostanti le misurazioni del fair value e la relativa informativa. Le assunzioni utilizzate nelle misurazioni del fair value hanno natura simile a quelle richieste quando si sviluppano altre stime contabili. Il documento n. 540 "La revisione delle stime contabili" fornisce una guida alla revisione delle stime contabili. Il presente documento, tuttavia, prende in esame, oltre ad aspetti simili a quelli contenuti nel documento n. 540, anche altri aspetti nel contesto specifico delle misurazioni del fair value e della relativa informativa in base al quadro normativo di riferimento applicabile all'impresa.

6. Diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria richiedono o permettono diverse misurazioni del fair value e diversa informativa di bilancio da fornire al riguardo. Essi differiscono altresì nel livello di dettaglio delle linee guida fornite per la misurazione delle attività e passività o per la relativa informativa di bilancio. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria forniscono linee guida vincolanti, altri forniscono invece linee guida generali, mentre altri non ne forniscono alcuna. Inoltre, esistono anche certe prassi di misurazione del fair value e della relativa informativa sviluppate in specifici settori di attività.

Sebbene il presente documento fornisca una guida alla revisione contabile delle misurazioni del fair value e della relativa informativa, esso non si riferisce ad alcuna specifica tipologia di attività o passività, operazioni o a prassi specifiche di settore.

Nell'Appendice al presente documento sono trattate le misurazioni del fair value e la relativa informativa in funzione dei diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria, tenendo conto che possono esistere differenti definizioni di "fair value" nel contesto di tali quadri normativi. Per esempio, l'International Accounting Standard (IAS) 39, "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" definisce il fair value come "il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta tra parti consapevoli e indipendenti, in una transazione a valori di mercato."

7. Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria, alla base del concetto di misurazione del fair value vi è il presupposto della continuità aziendale, quindi che l'impresa non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente i propri volumi operativi o concludere un'operazione a condizioni sfavorevoli. Conseguentemente, nella maggior parte dei quadri normativi sull'informativa finanziaria, il fair value non

rappresenterebbe il corrispettivo che un'impresa si troverebbe a ricevere o pagare in un'operazione ad essa imposta, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. Un'impresa, comunque, può ritenere necessario prendere in considerazione la sua situazione economica od operativa corrente nel determinare il fair value delle sue attività e passività se ciò è prescritto o permesso dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e tale quadro può specificare o meno come ciò debba avvenire. Per esempio, il piano della direzione di cedere rapidamente un'attività per soddisfare specifici obiettivi d'impresa può essere rilevante per la determinazione del fair value di quell'attività.

8. La misurazione del fair value può essere relativamente semplice per certe attività o passività, per esempio, per attività acquistate e cedute su mercati attivi e aperti che forniscono informazioni prontamente disponibili ed attendibili circa i prezzi ai quali si realizzano effettivamente gli scambi.

La misurazione del fair value per altre attività o passività può essere più complessa. Una specifica attività può non essere oggetto di scambio in un mercato attivo o può possedere caratteristiche tali da rendere necessaria una stima del suo fair value da parte della direzione (per esempio, un investimento immobiliare o uno strumento finanziario derivato complesso). La stima del fair value può essere ottenuta utilizzando un modello di valutazione (per esempio, un modello basato su proiezioni e sull'attualizzazione di flussi di cassa futuri) o attraverso l'assistenza di un esperto, quale un perito indipendente.

9. L'incertezza o la mancanza di dati oggettivi relativamente ad una voce di bilancio, possono rendere la stessa non suscettibile di una stima ragionevole; in tal caso il revisore ne considera l'eventuale effetto sulla relazione di revisione.

**LA COMPRESIONE DEL PROCESSO SVILUPPATO DALL'IMPRESA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURAZIONI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA, DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO CONNESSE, NONCHE' PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

10. Nell'ambito delle procedure di revisione volte alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, compreso il suo controllo interno, il revisore deve acquisire una comprensione del processo sviluppato dall'impresa per determinare la misurazione del fair value e la relativa informativa, e delle pertinenti attività di controllo, sufficiente a identificare e valutare il rischio di errori significativi a livello di asserzioni e di configurare e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati.

11. La direzione è responsabile della realizzazione di un processo contabile e di informativa economico-finanziaria per determinare le misurazioni del fair value. In alcuni casi, la misurazione del fair value e quindi il processo adottato dalla direzione per la relativa determinazione può essere semplice ed attendibile. Per esempio, la direzione può fare riferimento a quotazioni ufficiali per determinare il fair value di titoli negoziabili detenuti dall'impresa. Alcune misurazioni del fair value, tuttavia, sono per loro natura più complesse e includono incertezze in merito al verificarsi di eventi futuri o al loro esito. In questi casi le assunzioni che possono comportare un giudizio soggettivo divengono necessariamente parte del processo di misurazione. La comprensione da parte del revisore del processo di misurazione, inclusa la sua complessità, aiuta ad identificare e valutare il rischio di errori

significativi ai fini della determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati.

12. Al fine di comprendere il processo sviluppato dall'impresa per la determinazione delle misurazioni del fair value e della relativa informativa, il revisore deve considerare:

- le procedure di controllo pertinenti al processo utilizzato per determinare le misurazioni del fair value, inclusi, per esempio, i controlli sui dati utilizzati e la separazione tra le funzioni di coloro che impegnano l'impresa realizzando le operazioni sottostanti e di coloro che sono responsabili di effettuarne la valutazione;
- la competenza e l'esperienza di coloro che effettuano le misurazioni del fair value;
- il ruolo che i sistemi informatici ricoprono nel processo;
- le tipologie di conti o di operazioni che richiedono misurazioni del fair value o la relativa informativa (per esempio, se i conti derivano dalla registrazione di operazioni di routine e ricorrenti o se derivano da operazioni non di routine o inusuali);
- se il processo sviluppato dall'impresa faccia affidamento, ed in quale misura, su un fornitore di servizi per eseguire le misurazioni del fair value o per reperire i dati necessari alla misurazione. Qualora un'impresa utilizzi un fornitore di servizi, il revisore applica il documento n. 402 "Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi";
- se l'impresa utilizza il lavoro di esperti, ed in quale misura, nel determinare il fair value e la relativa informativa (si vedano in proposito il documento n. 620 "L'utilizzo del lavoro dell'esperto" ed i paragrafi 29-32 del presente documento);
- le assunzioni significative utilizzate dalla direzione per determinare il fair value;
- la documentazione a supporto delle assunzioni utilizzate dalla direzione;
- i metodi adottati dalla direzione per sviluppare ed applicare le assunzioni utilizzate e per monitorarne i cambiamenti;
- l'integrale recepimento dei cambiamenti intervenuti nelle procedure di controllo e nelle procedure di sicurezza dei modelli di valutazione e dei relativi sistemi informatici, inclusi i processi di autorizzazione;
- i controlli sulla uniformità nel tempo, tempestività ed attendibilità dei dati utilizzati nei modelli di valutazione.

13. Il documento n. 315 richiede al revisore di acquisire una comprensione del controllo interno. In particolare, il revisore ottiene una sufficiente comprensione delle attività di controllo connesse alla determinazione, delle misurazioni del fair value e della relativa informativa da parte dell'impresa, al fine di identificare e valutare il rischio di errori significativi e di definire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati.

14. Dopo aver compreso il processo adottato dall'impresa per determinare le misurazioni del fair value e la relativa informativa, il revisore deve identificare e valutare il rischio di errori significativi a livello di asserzioni in relazione alla misurazione del fair value ed alla relativa informativa di bilancio al fine di determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati.

15. La possibilità che una misurazione del fair value sia suscettibile di errore è un rischio intrinseco. Di conseguenza, la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione dipenderanno dalla possibilità di errore nella misurazione del fair value e dal grado di complessità del processo di determinazione delle misurazioni del fair value.
- 15.a Nel caso in cui il revisore abbia rilevato che il rischio di un errore significativo relativo alla determinazione del fair value o alla connessa informativa sia un rischio significativo che richieda una speciale considerazione nella revisione, il revisore applica quanto previsto al riguardo dal documento n. 315.
16. Il documento n. 315 illustra le limitazioni insite nei controlli interni. Poiché le determinazioni del fair value spesso comportano giudizi soggettivi da parte della direzione, ciò può incidere sulla natura delle procedure di controllo suscettibili di essere implementate. La possibilità di errore nelle misurazioni del fair value può anche aumentare quando i requisiti contabili e di informativa economico-finanziaria per le misurazioni del fair value diventano più complessi. In tali circostanze, il revisore considera le limitazioni insite nei controlli interni in sede di valutazione dei rischi di errori significativi.

## **LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE MISURAZIONI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA DI BILANCIO**

17. Il revisore deve valutare se le misurazioni del fair value e la relativa informativa di bilancio siano state predisposte in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.
18. Il revisore, in base alla comprensione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, alla conoscenza dell'attività svolta dall'impresa e del settore economico al quale essa appartiene, unitamente ai risultati delle altre procedure di revisione svolte, deve valutare l'adeguatezza della contabilizzazione di attività o passività di bilancio che richiedono la misurazione del fair value, nonché l'adeguatezza dell'informativa di bilancio in merito a tali misurazioni e a (eventuali) significative incertezze ad esse connesse, rispetto al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.
19. La valutazione, da parte del revisore, dell'adeguatezza delle misurazioni del fair value effettuate dall'impresa in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e la valutazione degli elementi probativi dipendono, in parte, dalle conoscenze del revisore circa la natura dell'attività dell'impresa. Ciò è particolarmente vero laddove l'attività o la passività oggetto di valutazione o il metodo valutativo applicato presentino caratteristiche di particolare complessità.
- Ad esempio, nella valutazione di alcuni strumenti finanziari derivati particolarmente complessi, vi è il rischio che differenti interpretazioni della metodologia adottata per la misurazione del fair value, possano comportare valutazioni diverse tra di loro. Le misurazioni del fair value di talune voci, come, ad esempio, i costi di ricerca e sviluppo "in corso di realizzazione" ovvero le attività immateriali acquisite per effetto di aggregazioni aziendali, possono richiedere particolari considerazioni che sono influenzate dalle caratteristiche dell'impresa e dalla sua operatività, considerazioni comunque coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa. Inoltre, la conoscenza

dell'attività svolta dall'impresa, nonché i risultati di altre procedure di revisione, possono aiutare il revisore ad identificare attività in relazione alle quali la direzione è tenuta a riconoscere perdite di valore mediante la misurazione del fair value, secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.

20. Qualora il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa preveda l'adozione di un metodo di valutazione specifico (come ad esempio, quando si richieda che il fair value di un titolo negoziabile sia determinato utilizzando le quotazioni di mercato anziché calcolato mediante un modello di valutazione), il revisore accerta che la misurazione del fair value sia stata effettuata coerentemente con tale metodo.
21. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria presuppongono che il fair value di attività e passività possa essere misurato in modo attendibile affinché possa esserne richiesta o permessa la misurazione e la relativa informativa in bilancio al fair value.  
In alcuni casi, tale presupposto non è realizzato, quando l'attività o la passività non abbia una quotazione rilevabile in un mercato attivo e in relazione alla stessa altri metodi per una stima ragionevole del fair value siano manifestamente inadeguati o inutilizzabili.  
Nei casi in cui la direzione ritenga che non sussistano i presupposti per la determinazione in maniera attendibile del fair value, il revisore ottiene sufficienti ed appropriati elementi probativi per supportare tale determinazione e considerare se la voce in oggetto sia stata adeguatamente contabilizzata secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria.
22. Il revisore deve ottenere elementi probativi in merito alle intenzioni della direzione di porre in atto specifiche azioni e valutare la capacità di realizzarle, laddove ciò sia pertinente alle misurazioni del fair value e alla relativa informativa in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.
23. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria può prevedere che le intenzioni della direzione in relazione ad una attività o passività, rappresentino un criterio per determinarne la misurazione, la presentazione e la relativa informativa di bilancio, nonché le modalità di rendicontazione delle variazioni del fair value nell'ambito del bilancio. In questi casi le intenzioni della direzione sono importanti per determinare l'appropriatezza dell'utilizzo del fair value da parte dell'impresa. La direzione spesso documenta i piani e le intenzioni in merito a specifiche attività o passività e ciò può essere richiesto dal quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria. Mentre l'ampiezza degli elementi probativi da acquisire in merito alle intenzioni della direzione è parte del giudizio professionale, le procedure adottate dal revisore includono solitamente richieste di informazioni alla direzione, con adeguato riscontro delle risposte ricevute, per esempio:
  - considerando precedenti esperienze della direzione nel porre in atto le intenzioni dichiarate relativamente ad attività o passività;
  - rivedendo piani scritti ed altra documentazione, inclusi, ove disponibili, budget, verbali, ecc;
  - considerando le motivazioni dichiarate dalla direzione per aver scelto un particolare indirizzo operativo;

- considerando la capacità della direzione di porre in essere una particolare azione alla luce della situazione economica dell'impresa, anche in relazione alle implicazioni derivanti dagli impegni contrattuali assunti dalla stessa.

Il revisore considera altresì la capacità della direzione di perseguire un intento dichiarato, ove ciò sia rilevante per stabilire se la valutazione al fair value possa o non possa essere utilizzata, in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.

24. Qualora il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa preveda metodi alternativi per determinare il fair value, o qualora non stabilisca il metodo di misurazione, il revisore deve valutare se il metodo di misurazione prescelto dalla direzione risulti adeguato in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.
25. Per valutare se il metodo di misurazione del fair value sia adeguato alle circostanze è necessario l'utilizzo del giudizio professionale. Quando la direzione seleziona un particolare metodo di misurazione tra i diversi metodi previsti dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, il revisore deve comprendere le motivazioni che hanno ispirato la scelta di tale metodo discutendone con la direzione. Il revisore considera:
  - a) se la direzione ha valutato in misura sufficiente ed ha applicato in modo adeguato gli eventuali criteri previsti dal quadro normativo sull'informazione finanziaria per supportare il metodo selezionato;
  - b) se il metodo di misurazione è adeguato alle circostanze con riferimento sia alla natura della attività o della passività oggetto di valutazione sia al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa;
  - c) se il metodo di misurazione sia adeguato in relazione all'attività svolta dall'impresa, al settore di appartenenza ed al contesto in cui opera.
26. La direzione può aver stabilito che l'applicazione di differenti metodi di valutazione comporti misurazioni del fair value significativamente diverse tra loro. In tali casi, il revisore valuta come l'impresa abbia analizzato le ragioni di tali differenze nello stabilire il proprio metodo di misurazione del fair value adottato.
27. Il revisore deve valutare se il metodo adottato dall'impresa per le misurazioni del fair value sia applicato in modo uniforme nel tempo.
28. Una volta che la direzione ha scelto uno specifico metodo di valutazione, il revisore valuta se l'impresa lo abbia costantemente applicato nelle sue misurazioni del fair value. In tal caso, egli valuta se l'uniformità di applicazione sia adeguata, in considerazione dei possibili cambiamenti del contesto o delle circostanze che influenzano l'impresa, ovvero delle eventuali modifiche nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa. Qualora la direzione abbia cambiato il metodo di valutazione, il revisore valuta se la direzione può dimostrare adeguatamente che il mutato metodo di valutazione fornisce una base più appropriata per le misurazioni, ovvero se il cambiamento sia giustificato da una modifica nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, o da un cambiamento di circostanze.

Per esempio, l'entrata in funzione di un mercato attivo per la negoziazione di una particolare categoria di attività o passività può indicare che l'utilizzo del valore attuale dei flussi di cassa per stimare il fair value di tale attività o passività non sia più adeguato.

## **L'UTILIZZO DEL LAVORO DI UN ESPERTO**

29. Il revisore deve stabilire se sia necessario l'utilizzo del lavoro di un esperto. Il revisore può possedere la necessaria competenza e conoscenza per pianificare ed eseguire le procedure di revisione relative alle misurazioni del fair value o può decidere di utilizzare il lavoro di un esperto. Ai fini di tale decisione, il revisore considera gli aspetti trattati nel paragrafo 7 del documento n. 620 "L'utilizzo del lavoro dell'esperto".
30. Nei casi in cui preveda di utilizzare un esperto, il revisore deve ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi che il lavoro da questi svolto sia adeguato alle finalità della revisione contabile e che sia conforme a quanto previsto dal documento n. 620.
31. Nel prevedere l'utilizzo di un esperto, il revisore valuta se la definizione di fair value alla quale l'esperto farà riferimento e la metodologia che lo stesso utilizzerà per determinare il fair value siano in linea con la definizione data dalla direzione e con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.  
Per esempio, il metodo utilizzato da un esperto per stimare il fair value di un investimento immobiliare o di uno strumento finanziario derivato complesso, o le metodologie attuariali sviluppate per stimare il fair value delle passività assicurative, i crediti di riassicurazione e voci simili, possono non essere coerenti con i principi di misurazione previsti dal quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria. Il revisore considera tali aspetti solitamente discutendo o riesaminando insieme all'esperto il contenuto delle istruzioni impartite o esaminandone la relazione conclusiva.
32. In conformità al documento n. 620 il revisore valuta se il lavoro eseguito dall'esperto possa fornire elementi probativi appropriati. La ragionevolezza delle assunzioni e l'adeguatezza dei metodi utilizzati nonché la loro corretta applicazione sono responsabilità dell'esperto. Il revisore, in base alla propria conoscenza dell'attività dell'impresa ed alla valutazione dei risultati di altre procedure di revisione, acquisisce una comprensione delle assunzioni significative e dei metodi utilizzati dall'esperto valutandone l'adeguatezza, la completezza e la ragionevolezza. Il revisore spesso valuta tali aspetti discutendone con l'esperto. I paragrafi da 39 a 49 trattano della valutazione del revisore in relazione alle assunzioni significative utilizzate dalla direzione, incluse quelle che si basano sul lavoro di un esperto.

## **PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI RELATIVO ALLE MISURAZIONI DEL FAIR VALUE EFFETTUATE DALL'IMPRESA E ALLA RELATIVA INFORMATIVA**

33. Il revisore deve stabilire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di asserzioni in relazione alle misurazioni del fair value effettuate dall'impresa e all'informativa resa al riguardo. Il documento n. 330 "Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati" tratta la responsabilità del

revisore nello stabilire e svolgere le procedure di revisione conseguenti, la cui natura, tempistica ed estensione siano rispondenti al rischio di errori significativi identificato e valutato a livello di asserzioni. Tali procedure di revisione in risposta ai rischi identificati includono le procedure di conformità e le procedure di validità ritenute appropriate. I paragrafi da 34 a 55 che seguono forniscono specifiche ulteriori linee guida in merito alle procedure di validità che possono essere rilevanti nel contesto delle misurazioni del fair value dell'impresa e dell'informativa resa al riguardo.

34. A causa dell'ampia gamma delle possibili misurazioni del fair value, da quelle relativamente semplici a quelle complesse, le procedure di revisione pianificate dal revisore possono variare significativamente nella natura, nella tempistica e nella loro estensione. Ad esempio, le procedure di validità applicabili alle misurazioni del fair value possono comportare:

- a) la verifica delle assunzioni significative adottate dalla direzione, del modello di valutazione e dei dati sottostanti (si vedano i paragrafi da 39 a 49);
- b) lo sviluppo di stime indipendenti per confermare l'adeguatezza della misurazione del fair value (si veda il paragrafo 52);
- c) la valutazione dell'effetto degli eventi successivi sulla misurazione del fair value e sulla relativa informativa (si vedano i paragrafi da 53 a 55).

35. Le quotazioni rilevate in un mercato attivo rappresentano solitamente il miglior elemento probativo del fair value. Alcune misurazioni del fair value, tuttavia, sono intrinsecamente più complesse di altre. Tale complessità deriva dalla natura della voce oggetto di misurazione al fair value, ovvero dal metodo di valutazione richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile o prescelto dalla direzione. Ad esempio, in assenza di quotazioni rilevate in un mercato attivo, alcuni quadri di riferimento sull'informazione finanziaria permettono una stima del fair value sulla base di metodi alternativi, quali ad esempio l'analisi dei flussi di cassa attualizzati o un modello basato sulla comparabilità delle transazioni. Misurazioni complesse del fair value sono solitamente caratterizzate da una maggiore incertezza in merito all'attendibilità del processo di misurazione. Questa maggior incertezza può risultare dai seguenti fattori:

- l'estensione del profilo temporale della previsione;
- la numerosità delle assunzioni significative e complesse associate al processo di misurazione;
- un elevato grado di soggettività associato alle assunzioni ed ai fattori utilizzati nel processo di misurazione;
- un elevato grado di incertezza associato al verificarsi in futuro degli eventi sottostanti alle assunzioni adottate o ai loro effetti;
- la mancanza di dati oggettivi nel caso di ricorso a elementi altamente soggettivi.

36. La comprensione da parte del revisore del processo di misurazione, e della sua complessità, aiuta il revisore a valutare il rischio di individuazione e, di conseguenza, a stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione da svolgere. Di seguito sono illustrati esempi di considerazioni da effettuare nello sviluppo delle procedure di revisione:

- l'utilizzo di una quotazione al fine di ottenere elementi probativi circa la valutazione può richiedere una comprensione delle circostanze in cui tale quotazione si è formata. Ad esempio, qualora i titoli quotati siano posseduti a fini di investimento, la valutazione ai prezzi di mercato potrebbe richiedere una rettifica sulla base del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa se il portafoglio titoli quotati posseduto è di notevoli dimensioni o se lo stesso è soggetto a restrizioni in merito alla sua negoziabilità;
- quando sono utilizzati elementi probativi forniti da terzi, il revisore ne valuta l'attendibilità. Ad esempio, quando le informazioni sono ottenute attraverso l'utilizzo di conferme esterne, il revisore, al fine di valutare l'attendibilità degli elementi probativi raccolti, valuta la competenza del soggetto che fornisce la conferma, la sua indipendenza, la sua conoscenza dell'oggetto di conferma, la sua obiettività e che abbia titolo a rispondere. L'estensione di tali procedure varierà in funzione del rischio di revisione associato alle misurazioni del fair value. Il revisore, a questo riguardo, tiene conto delle linee guida contenute nel documento n. 505 "Le conferme esterne";
- gli elementi probativi a supporto delle misurazioni del fair value (per esempio una valutazione effettuata da un perito indipendente) possono essere ottenuti ad una data diversa da quella in cui l'impresa è tenuta ad effettuare le misurazioni ed a fornire l'informativa di bilancio. In questi casi, il revisore ottiene elementi probativi che la direzione abbia considerato l'effetto di eventi, operazioni e cambiamenti delle circostanze intercorsi tra la data della misurazione del fair value e la data di riferimento del bilancio;
- alcune tipologie di investimenti in strumenti di debito che devono essere misurati al fair value, oppure valutati per tener conto di eventuali perdite di valore, sono spesso assistite da garanzie collaterali. Nei casi in cui la garanzia collaterale è un fattore importante da considerare nella misurazione del fair value dell'investimento o nella valutazione del suo valore contabile, il revisore ottiene sufficienti ed appropriati elementi probativi in merito all'esistenza, al valore, ai diritti e alla disponibilità o trasferibilità di tale garanzia. Inoltre egli considera la regolare iscrizione di tutti i vincoli, e valuta se sia stata fornita un'informativa adeguata in merito alla garanzia collaterale rispetto al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa;
- in alcune situazioni possono essere necessarie procedure addizionali, quali ad esempio la l'ispezione di un'attività da parte del revisore, per ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa l'adeguatezza di una misurazione del fair value. Per esempio, può essere necessaria l'ispezione di un investimento immobiliare per acquisire informazioni sullo stato d'uso e di conservazione del bene che sono rilevanti in relazione al suo fair value, o l'ispezione di un titolo mobiliare può rivelare una limitazione sulla sua negoziabilità tale da influenzarne il valore.

### **La verifica delle assunzioni significative, del modello di valutazione e dei dati sottostanti adottati dalla direzione**

37. La comprensione da parte del revisore dell'attendibilità del processo utilizzato dalla direzione per determinare il fair value è un elemento importante per suffragare gli importi risultanti dal processo medesimo e quindi influenza la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione. Un processo attendibile per la determinazione del fair value conduce a una misurazione ragionevolmente coerente e, ove ciò sia rilevante, a una coerente presentazione ed informativa del fair value, in presenza di circostanze simili. Nell'ottenere gli elementi probativi

sulle misurazioni del fair value operate dall'impresa e sulla relativa informativa, il revisore deve valutare se:

- a) le assunzioni utilizzate dalla direzione siano ragionevoli;
- b) la misurazione del fair value sia stata effettuata utilizzando un modello appropriato, se applicabile;
- c) la direzione abbia utilizzato le informazioni che erano ragionevolmente disponibili al momento.

38. Le tecniche di valutazione e le assunzioni adottate dalla direzione, nonché le considerazioni e le comparazioni effettuate dal revisore tra le misurazioni del fair value dei periodi precedenti con i risultati ottenuti nel periodo corrente, possono fornire elementi probativi sull'attendibilità dei processi utilizzati dalla direzione. Comunque, il revisore valuta anche se le variazioni rilevate siano dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche.
39. Se il revisore stabilisce che vi sia un rischio significativo connesso al fair value, egli deve valutare se le assunzioni significative adottate dalla direzione nel misurare il fair value, sia singolarmente che nel loro complesso, forniscano una base ragionevole per le misurazioni del fair value effettuate e per l'informativa fornita nel bilancio dell'impresa.
40. Per sviluppare le misurazioni del fair value, la direzione formula necessariamente delle assunzioni, che comprendono anche quelle basate sul lavoro di un esperto. A tal fine, le assunzioni formulate dalla direzione comprendono anche quelle sviluppate sotto la guida dei responsabili delle attività di governance. Le assunzioni sono componenti fondamentali dei metodi di valutazione più complessi, per esempio, quelli che comportano una combinazione di stime di flussi di cassa futuri con valori futuri stimati di attività o passività, entrambi attualizzati. Il revisore presta particolare attenzione alle assunzioni significative sottostanti al metodo di valutazione e valuta se tali assunzioni siano ragionevoli. Al fine di fornire una base ragionevole per le misurazioni del fair value e per la relativa informativa, le assunzioni adottate devono essere pertinenti, attendibili, neutrali, comprensibili e complete.
41. Le assunzioni adottate in casi specifici varieranno in base alle caratteristiche dell'attività o passività oggetto di valutazione e del metodo di valutazione utilizzato (ad esempio, il costo di sostituzione, il valore di mercato o un metodo reddituale). Per esempio, nel caso in cui è utilizzata la metodologia dei flussi di cassa attualizzati (un metodo reddituale), vi saranno assunzioni riferite all'entità dei flussi di cassa, all'estensione temporale dell'analisi ed al tasso di attualizzazione.
42. Di norma le assunzioni sono supportate da differenti tipologie di elementi probativi derivanti da fonti sia interne che esterne che forniscono una base oggettiva alle stesse. Il revisore identifica e valuta la fonte e l'attendibilità degli elementi probativi a supporto delle assunzioni adottate dalla direzione, considerando la ragionevolezza di tali assunzioni alla luce delle informazioni storiche, e valutando se esse si basano su piani che l'impresa possa realisticamente realizzare.
43. Le procedure di revisione relative alle assunzioni adottate dall'impresa sono svolte nel contesto della revisione contabile del bilancio dell'impresa. L'obiettivo delle procedure di revisione non

è quindi diretto ad ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi per formulare un giudizio specifico su tali assunzioni. Piuttosto, il revisore svolge le procedure di revisione per valutare se le assunzioni adottate dalla direzione forniscano una base ragionevole per la misurazione del fair value nell'ambito della revisione contabile del bilancio nel suo complesso.

44. L'identificazione delle assunzioni che appaiono significative ai fini della misurazione del fair value richiede l'esercizio di un giudizio soggettivo da parte della direzione. Il revisore concentra l'attenzione sulle assunzioni significative. In termini generali, le assunzioni significative riguardano aspetti che incidono significativamente sulla misurazione del fair value e possono includere quelle che sono:
- a) sensibili alla variazione o all'incertezza nell'importo o nella sua natura. Per esempio, le assunzioni sui tassi di interesse a breve termine possono essere meno suscettibili di variazioni significative rispetto alle assunzioni sui tassi di interesse a lungo termine;
  - b) suscettibili di errori applicativi o passibili di manipolazione.
45. Il revisore considera la misura in cui la valutazione è soggetta ai cambiamenti delle assunzioni significative, incluse le condizioni di mercato che possono influenzarne il valore. Ove applicabile, il revisore raccomanda alla direzione di utilizzare tecniche, quali le analisi di sensitività, al fine di identificare le assunzioni particolarmente sensibili. In assenza di tale analisi da parte della direzione, il revisore valuta l'opportunità di applicare tali tecniche. Il revisore considera altresì se la mancanza di dati oggettivi o le incertezze associate alla misurazione possano rendere il fair value non idoneo a rappresentare una stima ragionevole sulla base del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa (si veda il paragrafo 9).
46. Nel valutare se le assunzioni rappresentino una base ragionevole per le misurazioni del fair value occorre fare riferimento sia all'insieme delle assunzioni che a ciascuna assunzione considerata individualmente. Infatti, le assunzioni sono spesso interdipendenti e conseguentemente devono essere tra loro coerenti. Una particolare assunzione che può apparire ragionevole se considerata individualmente potrebbe non esserlo se utilizzata congiuntamente ad altre. Il revisore valuta se la direzione abbia identificato le assunzioni ed i fattori significativi che influenzano la misurazione del fair value.
47. Di norma le assunzioni su cui si basano le misurazioni del fair value (per esempio, il tasso di sconto utilizzato nel calcolare il valore attuale dei flussi di cassa futuri) riflettono l'esito che la direzione si attende dalla realizzazione di determinati obiettivi e strategie. Per essere ragionevoli queste assunzioni, sia considerate individualmente che nel loro complesso, devono anche essere realistiche e coerenti con:
- a) il contesto economico generale in cui opera l'impresa e le sue condizioni economiche specifiche;
  - b) i piani dell'impresa;
  - c) le assunzioni formulate in periodi precedenti, se appropriate;
  - d) le esperienze passate dell'impresa, o precedenti circostanze affrontate dalla medesima, nella misura in cui siano attualmente applicabili;

- e) altri aspetti relativi al bilancio, ad esempio, le assunzioni utilizzate dalla direzione nelle stime contabili di poste di bilancio diverse da quelle oggetto della misurazione al fair value e della relativa informativa;
- f) i rischi associati ai flussi di cassa, tra i quali il grado di variabilità degli stessi ed il relativo effetto sul tasso di attualizzazione.

Laddove le assunzioni riflettano le intenzioni e la capacità della direzione di realizzare determinate azioni, il revisore valuta se queste siano coerenti con i piani e con le passate esperienze dell'impresa (si vedano i paragrafi 22 e 23).

- 48. Nel caso in cui la direzione, per sviluppare le assunzioni, faccia affidamento su informazioni economico-finanziarie storiche, il revisore valuta in quale misura tale affidamento sia giustificato. Tuttavia, i dati storici potrebbero non essere rappresentativi di circostanze o eventi futuri, ad esempio, nel caso in cui la direzione intenda intraprendere nuove attività o nel caso in cui le circostanze attuali siano mutate rispetto a quelle storiche.
- 49. Non è compito del revisore decidere il modello valutativo da adottare per la misurazione del fair value di voci dell'attivo e del passivo sostituendosi alla direzione. Il revisore esamina il modello scelto dalla direzione e valuta la sua adeguatezza e la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate. Ad esempio l'utilizzo del metodo dei flussi di cassa attualizzati potrebbe non essere appropriato per valutare una partecipazione azionaria in un'impresa in fase di start-up nel caso in cui non vi siano ricavi correnti su cui basare le previsioni dei futuri utili o flussi di cassa.
- 50. Il revisore deve verificare i dati utilizzati per sviluppare le misurazioni del fair value e la relativa informativa e valutare se le misurazioni del fair value siano state eseguite in modo appropriato sulla base di tali dati ed delle assunzioni formulate dalla direzione.
- 51. Il revisore valuta se i dati su cui si basano le misurazioni del fair value, inclusi i dati utilizzati nell'ambito del lavoro svolto da un esperto, sono accurati, completi e pertinenti. Il revisore valuta inoltre se le misurazioni del fair value sono state eseguite in modo appropriato, utilizzando tali dati e le assunzioni della direzione. Le verifiche del revisore possono inoltre includere, ad esempio, procedure quali il controllo della fonte dei dati, il ricalcolo matematico e l'esame delle informazioni sotto il profilo della loro coerenza interna, inclusa la verifica della coerenza di tali informazioni con l'intento della direzione di intraprendere determinate azioni, come illustrato nei paragrafi 22 e 23.

#### **Lo sviluppo di stime indipendenti al fine di ottenere elementi corroborativi delle stime di fair value**

- 52. Il revisore può effettuare una stima indipendente del fair value (per esempio, utilizzando un modello da lui sviluppato) per ottenere elementi probativi a conferma delle misurazioni del fair value eseguite dall'impresa. Quando sviluppa una stima indipendente utilizzando le assunzioni adottate dalla direzione, il revisore valuta dette assunzioni come illustrato nei paragrafi da 39 a 49. Il revisore, invece di utilizzare le assunzioni della direzione, può sviluppare assunzioni diverse al fine di effettuare un confronto tra le proprie misurazioni del fair value e quelle della direzione. In tale circostanza il revisore deve comunque comprendere le assunzioni adottate dalla direzione per verificare che il proprio modello consideri le variabili significative e per

valutare ogni significativa differenza rispetto alla stima effettuata dalla direzione. Il revisore verifica altresì i dati utilizzati per sviluppare le misurazioni del fair value e l'informativa relativa come illustrato nei paragrafi 50 e 51. Nello svolgimento di tali procedure nel corso della revisione contabile il revisore tiene conto delle linee guida contenute nel documento n. 520 "Le procedure di analisi comparativa".

### **Eventi successivi**

53. Il revisore deve considerare l'effetto degli eventi successivi sulle misurazioni del fair value e sulla relativa informativa di bilancio.
54. Operazioni ed eventi che si realizzano dopo la fine dell'esercizio, ma prima del completamento della revisione, possono fornire appropriati elementi probativi sulle misurazioni del fair value eseguite dalla direzione. Ad esempio, la vendita di un investimento immobiliare poco dopo la fine dell'esercizio può fornire elementi probativi circa la misurazione del suo fair value.
55. Nel periodo successivo alla fine dell'esercizio, tuttavia, le circostanze possono essere cambiate rispetto a quelle esistenti a fine esercizio. Le informazioni sul fair value successive alla fine dell'esercizio possono riflettere eventi successivi e quindi non le circostanze esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. Ad esempio, la variazione del prezzo dei titoli quotati avvenuta dopo la fine dell'esercizio normalmente non costituisce un appropriato elemento probativo del valore dei titoli in essere alla fine dell'esercizio. Il revisore applica il documento n. 560 "Eventi successivi" nel valutare gli elementi probativi derivanti da tali eventi.

### **L'INFORMATIVA SUL FAIR VALUE**

56. Il revisore deve valutare se l'informativa fornita dall'impresa in merito al fair value sia in accordo con il quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria.
57. L'informativa sul fair value rappresenta un aspetto importante del bilancio nei diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria. Spesso l'informativa sul fair value è richiesta in considerazione della sua importanza per gli utilizzatori del bilancio nella valutazione della performance e della posizione finanziaria dell'impresa. Oltre alle informazioni sul fair value richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile alcune imprese forniscono volontariamente informazioni aggiuntive sul fair value nelle note al bilancio.
58. Nel corso della revisione delle misurazioni del fair value e della relativa informativa fornite nelle note al bilancio - indipendentemente dal fatto che sia richiesta dal quadro normativo di riferimento o sia fornita volontariamente - di norma il revisore esegue lo stesso tipo di procedure di revisione impiegate nell'esaminare la misurazione del fair value relativa a voci del bilancio. Il revisore acquisisce sufficienti ed appropriati elementi probativi in relazione al fatto che i criteri di valutazione siano appropriati, che siano costantemente applicati nel tempo e che il metodo di stima e le assunzioni significative utilizzate siano esplicitati in bilancio in modo appropriato, tutto ciò in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa. Il revisore valuta altresì se le informazioni fornite su base volontaria possano risultare inappropriate nel contesto del bilancio. Ad esempio, non è appropriato che la direzione indichi il valore di vendita corrente relativo a un'attività senza menzionare

l'esistenza di significative restrizioni contrattuali che ne precludano la vendita nell'immediato futuro.

59. In riferimento alle informazioni relative al fair value, il revisore valuta se l'impresa abbia fornito adeguata informativa di bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Qualora la misurazione di un elemento dell'attivo o del passivo contenga un elevato grado di incertezza, il revisore valuta se l'informativa fornita sia sufficiente ad informare gli utilizzatori del bilancio di tale incertezza. Ad esempio, qualora la direzione ritenesse che l'indicazione di un unico valore di fair value non sia appropriata, il revisore potrebbe valutare se l'informativa fornita in merito all'intervallo di valori ove è ragionevolmente ricompreso il fair value, nonché le assunzioni utilizzate nello stabilire detto intervallo, siano adeguate rispetto al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Nel caso di cambiamenti nel metodo di valutazione utilizzato per eseguire le misurazioni del fair value, il revisore considera altresì, ove applicabile, se l'impresa ha osservato quanto previsto dai principi contabili di riferimento in tema di contabilizzazione e di informativa di bilancio.
60. Quando l'informativa sul fair value richiesta dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile è omessa, in quanto non è possibile determinare il fair value con sufficiente attendibilità, il revisore valuta l'adeguatezza dell'informativa fornita rispetto a quanto richiesto in tali circostanze. Se l'impresa non ha adeguatamente fornito le informazioni richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria, il revisore valuta se il bilancio presenti errori significativi dovuti allo scostamento dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa.

## **LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROCEDURE DI REVISIONE**

61. Nel considerare, in fase di valutazione finale, se le misurazioni del fair value e la relativa informativa fornita nel bilancio siano conformi con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, il revisore deve valutare se gli elementi probativi ottenuti siano sufficienti ed appropriati, nonché la coerenza degli stessi con gli altri elementi probativi acquisiti e valutati nel corso della revisione contabile.
62. Nel valutare se le misurazioni del fair value e la relativa informativa incluse nel bilancio siano conformi con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, il revisore valuta la coerenza delle informazioni e degli elementi probativi acquisiti nello svolgimento delle procedure di revisione sulle misurazioni del fair value con gli altri elementi probativi ottenuti durante la revisione. Per esempio, il revisore valuta se sussiste o se dovrebbe sussistere una relazione o correlazione tra i tassi di interesse utilizzati per scontare la stima dei flussi di cassa futuri nell'ambito del processo di determinazione del fair value di un investimento immobiliare e i tassi di interesse passivi sostenuti dall'impresa per l'acquisto dell'investimento immobiliare.

## **LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE**

63. Il revisore deve ottenere attestazioni scritte dalla direzione in merito alla ragionevolezza delle assunzioni significative e se queste riflettano in modo adeguato l'intento e la capacità della direzione di porre in essere specifiche azioni per conto dell'impresa laddove ciò sia rilevante per le misurazioni del fair value effettuate o l'informativa di bilancio fornita.
64. Il documento n. 580 "Le attestazioni della direzione" fornisce linee guida sull'utilizzo delle attestazioni della direzione come elemento probativo nell'ambito della revisione. A seconda della natura, significatività e complessità delle misurazioni del fair value, le attestazioni della direzione su tali valutazioni e sulla relativa informativa contenute nel bilancio possono altresì includere attestazioni in merito a:
- l'adeguatezza dei metodi di valutazione e delle relative assunzioni, utilizzate dalla direzione nel determinare il fair value nell'ambito del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e l'uniformità di applicazione nel tempo di tali metodi;
  - gli elementi considerati dalla direzione a supporto del mancato utilizzo del fair value quando ciò sia richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa;
  - la completezza ed adeguatezza dell'informativa resa sul fair value in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa;
  - l'assenza di eventi successivi che richiedano rettifiche alle misurazioni del fair value ed alla relativa informativa contenute nel bilancio.

## **LA COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE**

65. Il documento n. 260 "Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance" richiede che i revisori comunichino le problematiche di revisione attinenti la governance ai soggetti che ne sono responsabili. A causa delle incertezze che spesso sono connesse a talune misurazioni del fair value, il potenziale effetto sul bilancio di eventuali rischi significativi può essere rilevante ai fini della governance. Per esempio, il revisore valuta se comunicare la natura delle assunzioni significative utilizzate nelle misurazioni del fair value, il grado di soggettività nello sviluppo delle assunzioni e la significatività relativa delle voci oggetto di misurazione al fair value rispetto al bilancio nel suo complesso. Il revisore considera le indicazioni formulate nel documento n. 260 nel definire la natura e la forma della comunicazione.

## APPENDICE

### MISURAZIONI E INFORMATIVA DEL FAIR VALUE IN BASE A DIVERSI QUADRI NORMATIVI SULL'INFORMAZIONE FINANZIARIA

1. I diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria richiedono o permettono diverse misurazioni del fair value e una diversa informativa di bilancio. Essi differiscono altresì per il diverso grado di linee guida fornite sulla misurazione delle attività e passività o sulla relativa informativa. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria forniscono linee guida vincolanti, altri forniscono linee guida generali, mentre altri non ne forniscono alcuna. Inoltre, esistono anche certe prassi di misurazione del fair value e della relativa informativa sviluppate in specifici settori.
2. Nell'ambito dei diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria possono esistere differenti definizioni di fair value. Allo stesso modo nell'ambito dello stesso quadro normativo sull'informazione finanziaria possono esistere differenti definizioni di fair value per differenti attività, passività o informativa. Per esempio, l'International Accounting Standard (IAS) 39, "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" definisce il fair value come "il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta tra parti consapevoli e indipendenti, in una transazione a valori di mercato." Il concetto di fair value solitamente presuppone un'operazione regolata a pronti, piuttosto che con regolamento ad una data passata o futura. Di conseguenza, il processo per la misurazione del fair value consiste nella ricerca del prezzo stimato a cui avverrebbe tale operazione. Inoltre, differenti quadri di riferimento sull'informativa finanziaria possono utilizzare termini diversi, quali "valore specifico per l'impresa", "valore d'uso", o altri termini simili, sempre rientranti nel concetto di fair value utilizzato nel presente documento.
3. Diversi quadri di riferimento sull'informazione finanziaria possono trattare in modi differenti le variazioni nelle misurazioni del fair value che si verificano nel tempo. Per esempio, un particolare quadro di riferimento sull'informazione finanziaria può richiedere che le variazioni nelle misurazioni del fair value di certe attività o passività siano riflesse direttamente nel patrimonio netto, mentre altri potrebbero richiedere che tali variazioni siano riflesse nel conto economico. In taluni quadri di riferimento, la decisione se utilizzare o meno la rilevazione contabile del fair value o di come applicarla è influenzata dall'intenzione della direzione di porre in essere certe azioni in relazione a tali specifiche attività o passività.
4. I diversi quadri di riferimento sull'informazione finanziaria possono richiedere specifiche modalità per la misurazione del fair value e per la relativa informativa fornita nel bilancio, e prescriberne o permetterne l'applicazione in gradi diversi. I quadri normativi sull'informazione finanziaria possono:
  - prescrivere specifiche disposizioni in merito alla misurazione, alla presentazione e alla relativa informativa per talune informazioni inserite nei prospetti di bilancio, fornite nelle note al bilancio medesimo o presentate come informazioni supplementari;
  - consentire alcune misurazioni utilizzando il fair value a scelta dell'impresa o solo quando siano stati soddisfatti taluni criteri;

- prescrivere un metodo specifico di determinazione del fair value, per esempio utilizzando una valutazione indipendente o tramite specifiche modalità di utilizzo dei flussi di cassa attualizzati (discounted cash flow);
  - permettere una scelta del metodo di determinazione del fair value tra molteplici metodi alternativi (i criteri di selezione potrebbero essere forniti o meno dal quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria);
  - non fornire alcuna guida sulle misurazioni del fair value o dell'informativa riguardante il fair value, indicando soltanto che il fair value debba essere utilizzato secondo la consuetudine o la prassi; per esempio per una prassi di settore.
5. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria presuppongono che la possibilità di determinare in modo attendibile il fair value di attività e passività sia un presupposto per poterne richiedere o consentirne la misurazione e la relativa informativa nel bilancio. In alcuni casi, tale presupposto può essere superato quando un'attività o passività non abbia una quotazione in un mercato attivo e quando altri metodi per effettuare una stima ragionevole del fair value siano chiaramente inadeguati o inutilizzabili.
6. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria richiedono specifiche rettifiche o modifiche all'informazione sulla valutazione o altre considerazioni con riferimento a particolari attività o passività. Per esempio, la contabilizzazione di un investimento immobiliare può richiedere che vengano apportate delle rettifiche ad una stima del valore di mercato, quali le rettifiche per previsti costi di conclusione della vendita, le rettifiche basate sullo stato e sull'ubicazione dell'immobile ed altri aspetti. Analogamente, se il mercato per una particolare attività non è un mercato attivo, le quotazioni di prezzo pubblicate possono dover essere rettificate o modificate per ottenere una misura del fair value più attendibile. Per esempio, le quotazioni di mercato possono non essere indicative del fair value se il mercato presenta una scarsa attività, se il mercato non è ben strutturato, o se i volumi di unità negoziati sono ridotti in relazione al numero totale di unità negoziabili esistenti. Di conseguenza, tali quotazioni di mercato possono dover essere rettificate o modificate. In questi casi possono essere necessarie fonti di informazioni di mercato alternative per stimare tali rettifiche o modifiche.
7. Misurazioni ed informativa di bilancio basate sul fair value si stanno sempre più diffondendo nei quadri normativi sull'informazione finanziaria. Le misurazioni del fair value possono essere riflesse nel bilancio e possono influenzarne la predisposizione in diversi modi; compresa la misurazione al fair value di:
- specifiche attività o passività, quali titoli negoziabili o passività per regolare una obbligazione derivante da uno strumento finanziario, che sono “valutate al mercato” in modo continuativo o periodico;
  - specifiche componenti di patrimonio netto, per esempio nel caso della rilevazione, misurazione e presentazione di certi strumenti finanziari con caratteristiche di patrimonio netto, quali un'obbligazione convertibile in azioni ordinarie dell'emittente a richiesta del relativo obbligazionista;
  - attività o passività specifiche acquisite nel contesto di un'operazione di aggregazione aziendale. Per esempio, la determinazione iniziale dell'avviamento derivante dall'acquisizione di un'impresa in un'operazione di aggregazione aziendale è solitamente

basata sulla misurazione del fair value delle attività e passività identificabili acquisite e il fair value del corrispettivo pagato;

- attività o passività specifiche rettificate al loro fair value in determinati casi. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria possono richiedere l'utilizzo di una misurazione del fair value per quantificare una rettifica al valore di un'attività o di un gruppo di attività nell'ambito della determinazione della sua eventuale perdita di valore (per esempio, la verifica della perdita di valore dell'avviamento acquisito in un'operazione di aggregazione aziendale);
- aggregazioni di attività e passività. In alcune circostanze, la misurazione di una classe o gruppo di attività o passività richiede un'aggregazione dei fair value di alcune delle attività o passività in tale classe o gruppo. Per esempio, secondo il quadro di riferimento sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, la misurazione di un portafoglio prestiti diversificato potrebbe essere effettuata in base al fair value di alcune categorie di prestiti che costituiscono il portafoglio medesimo;
- operazioni che comportano lo scambio di attività tra parti indipendenti senza un corrispettivo monetario. Per esempio, una permuta di impianti operanti in differenti linee di attività;
- informazioni riportate nelle note al bilancio o presentate come informazioni supplementari, ma non riflesse nei prospetti di bilancio.

*COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO*

- \*\* Michelangelo Rondelli - *Presidente*
- \*\* Pietro Portaluppi - *Vice Presidente*
- \* Vittorino Tedde - *Vice Presidente*

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| * Gianna Adami         | ** Giovanni Cossu     |
| * Claudio Badalotti    | * Fabio Gallassi      |
| ** Ezio Bassi          | * Gaspare Insaudo     |
| ** Sebastiano Baudo    | ** Adolfo Mamoli      |
| * Riccardo Bauer       | * Gianluca Officio    |
| ** Giulio Capiaghi     | * Gianluca Ponzellini |
| * Matteo Caratozzolo   | ** Massimo Pulcini    |
| ** Sergio Cassandrelli | ** Maurizio Serafini  |
| ** Ulderico Ciarcià    | * Roberto Tizzano     |
| * Dario Colombo        | * Ambrogina Zanzi     |

*Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:*  
Leonardo Losi

*Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:*  
Luciano Aldo Ferrari

*Segreteria tecnica della Commissione:*  
Laura Pedicini  
Elisa Sartori

- \* Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
- \*\* Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Questo documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione e ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 12 settembre ed il 5 settembre 2007.

Il presente documento è stato adottato dalla Consob con delibera n. 16137 del 2 ottobre 2007.